

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3456

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORNASARI, BALZARDI, ROCELLI, BECCHETTI, COSTA SILVIA,
LAGANÀ, LEGA, PAGANELLI, ARMELLIN, ARMATO, CARRUS,
BALESTRACCI, d'AQUINO, DAL MASO, BAMBI, CARLOTTO**

Presentata il 1° febbraio 1986

**Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi
di servizio per il Corpo della Guardia di finanza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a noi tutti ben nota l'importanza dei compiti che il Corpo della Guardia di finanza svolge nel nostro paese. Si può ben dire che essa svolge la sua azione di vigilanza, di riscontro e d'indagine sul complesso dei tributi da cui provengono in massima parte le entrate dello Stato. Si pone, pertanto, come strumento fondamentale per assicurare la politica economica del Governo. Né va trascurato che l'origine storica della Guardia di finanza si ricollega all'esigenza della vigilanza fiscale delle frontiere vivamente sentita al fine di assicurare la percezione dei relativi tributi.

A fronte di questa enorme importanza e della sua capacità di affrontare i compiti di sempre maggior ampiezza affidatigli dalle leggi che si sono succedute nel tempo, la situazione infrastrutturale com-

pletiva degli immobili destinati ai comandi e reparti operativi della Guardia di finanza si presenta assolutamente carente, sia sotto il profilo quantitativo sia per lo stato di manutenzione, per non parlare della grave situazione di degrado in cui versano i valichi di frontiera.

A tal riguardo è opportuno evidenziare che il Corpo dispone allo stato di circa 1.500 alloggi di servizio in relazione ai quali i provvedimenti finora emanati a favore dell'incremento dell'edilizia demaniale del Corpo sono stati, in realtà, una goccia nel mare e non sono stati assolutamente in grado di risolvere le esigenze infrastrutturali della Guardia di finanza.

La presente proposta di legge valutando questa esigenza di miglioramento e riammodernamento del patrimonio immobiliare del Corpo, prevede un programma

straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio scuole e infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, l'ammodernamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Si tratta di un obiettivo di fondamentale importanza al fine di porre il Corpo in condizione di ben operare per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati e per rendere sempre più incisiva e penetrante l'azione svolta nei confronti delle nuove forme di criminalità organizzata che possono emergere alla luce solo con una efficace lotta all'evasione fiscale.

Va d'altronde ricordato che la legge 6 febbraio 1985, n. 16, ha previsto un programma decennale per l'infrastrutturazione dell'Arma dei carabinieri ed è stato trasmesso alla Camera dei deputati un disegno di legge di iniziativa governativa che prevede un programma quinquennale per l'infrastrutturazione della polizia di Stato.

In considerazione di ciò ci è sembrato doveroso intervenire affinché anche al Corpo della Guardia di finanza, in prima fila nella lotta al crimine, fosse assicurata una dotazione infrastrutturale sufficiente per supportare l'incisiva azione da esso svolta.

Esaminando, in particolare, i singoli articoli della proposta di legge va evidenziato che l'articolo 1 autorizza la complessiva spesa di 700 miliardi per il programma di cui sopra, esso prevede inoltre

che il programma sia approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Tale programma — recita l'articolo 2 — è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

Ai fini di uno snellimento delle procedure, l'articolo 3 prevede che, per quanto concerne l'accertamento della conformità, le opere di cui alla proposta di legge siano equiparate alle opere destinate alla difesa militare, mentre l'articolo 4 stabilisce che l'approvazione dei progetti delle opere equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di emergenza e indifferibilità delle stesse.

L'articolo 5 prevede la possibilità di realizzare il programma attraverso permutate utilizzando aree di immobili statali.

Infine l'articolo 6 prevede la copertura finanziaria degli investimenti utilizzando all'uopo, per i primi tre anni, l'apposito accantonamento in tabella C dei fondi globali (capitolo 9001 del Ministero del tesoro) nella finanziaria 1986, mentre per gli anni successivi le quote saranno determinate con legge finanziaria.

Si prevede, altresì, che la quota di 20 miliardi fissata per l'anno 1986 sia destinata, in via prioritaria, alla progettazione degli interventi finanziati, nonché all'espletamento di tutte le procedure necessarie all'avvio dei lavori.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze logistico operative della Guardia di finanza, un programma straordinario, per il quinquennio 1986-1990, per la progettazione, la costruzione e l'acquisto di fabbricati e relative pertinenze da destinare a comandi e reparti del Corpo della Guardia di finanza nonché per l'effettuazione di lavori di ristrutturazione, ampliamento, completamento e manutenzione straordinaria di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni del Parlamento.

Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del programma di cui al presente articolo.

ART. 2.

Il programma di cui all'articolo 1 è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, il quale provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi e delle aree ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza nonché alla definizione di questi ultimi.

Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui al precedente

comma sono affidate in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, ad imprese di costruzione e loro associazioni temporanee, su indicazione del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma precedente, la progettazione è predisposta dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il competente comando territoriale.

ART. 3.

Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia previste dalla presente legge sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

ART. 4.

L'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei progetti delle opere previste dalla presente legge equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

ART. 5.

Il programma di cui alla presente legge può essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprietà dello Stato ovvero di proprietà dei comuni interessati, acquisiti anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

Gli atti di trasferimento di immobili, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

ART. 6.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della presente legge è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1986-1990. Le quote relative al triennio 1986-1988 sono determinate in lire 20 miliardi per l'anno 1986, in lire 140 miliardi per l'anno 1987 e in lire 170 miliardi per l'anno 1988; per gli anni successivi le quote saranno determinate con la legge finanziaria.

La quota di lire 20 miliardi fissata per l'anno 1986 è destinata, in via prioritaria, alla definizione della progettazione degli interventi finanziati dalla presente legge, nonché all'espletamento di tutte le procedure necessarie all'avvio dei lavori.

La progettazione delle opere e dei lavori deve tener conto, in sede di previsione dei costi di realizzazione, dello sviluppo temporale del programma, anche ai fini degli accantonamenti da preordinare per far fronte alla revisione dei prezzi.

Limitatamente all'esercizio 1987, il Ministero dei lavori pubblici è, altresì, autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza dell'esercizio stesso, al fine di acquisire edifici di nuova costruzione o in corso di realizzazione rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dal Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.

All'onere di cui al precedente primo comma, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi straordinari per le infrastrutture della Guardia di finanza ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.